

Memoria Anief
Proposte emendative al Disegno di legge N. 1633

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

Elenco emendamenti, diviso per materia

Articolo 1

- 1 riapertura GAE, estensione doppio canale di reclutamento alle nuove graduatorie d'istituto provinciali
2 estensione concorso ordinario e straordinario anche per scuola infanzia e primaria
3 eliminazione vincolo delle ventiquattromila assunzioni per la secondaria
4 scorrimento graduatorie degli idonei per le assunzioni
5 eliminazione limite temporale del servizio
6 riduzione a due annualità del servizio valutabile
7 eliminazione anno di servizio specifico
8 ammissione ai ruoli e specializzazione su sostegno per chi ha prestato servizio senza titolo
9 ammissione alla selezione dei dottori di ricerca
10 valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e IeFP per i ruoli
11 abolizione limite del servizio in corso per il conseguimento dell'abilitazione
12 apertura al nuovo pas per il personale con 36 mesi di servizio
- 13 riduzione da cinque a tre anni del vincolo di permanenza dei neo-assunti
14 mobilità straordinaria per tutto il personale di ruolo
15 conferma dei ruoli per i docenti che hanno superato l'anno di prova ammessi con riserva
16 conferma dell'inserimento nelle graduatorie di merito dei candidati che hanno superato suppletive concorso 2016
17 reclutamento su posti di sostegno dalle graduatorie di istituto
18 assegnazione ore di sostegno

Articolo 1-bis

- 19 concorso riservato IRC
20 reclutamento idonei concorso 2004 in altra regione

Articolo 1-quinquies

- 21 validità diploma magistrale per la partecipazione ai concorsi

Articolo 2

- 22 nuovo corso concorso riservato per ricorrenti contenzioso avverso bandi 2011, 2015, 2017
23 scorrimento graduatoria idonei concorso ds
- 24 quota del 30% di riserva al concorso per dirigenti tecnici a t.d.
25 conferma incarichi dirigenti tecnici a t.d.
- 26 stabilizzazione lavoratori socialmente utili con 24 mesi di servizio
- 27 stabilizzazione personale ATA con 24 mesi di servizio
28 partecipazione collaboratori scolastici a t.d. al concorso riservato
- 29 scorrimento graduatoria idonei concorso dsga
30 concorso riservato DSGA per facenti funzione con 3 anni di servizio e ATA con cinque anni di servizio senza laurea

Articolo 3

- 31 esonero rilevazioni biometriche anche per università e afam

Articolo 5

32	assunzione personale AFAM a t.d. da graduatorie aggiuntive
33	assunzione ricercatori a tempo indeterminato e carta europea dei ricercatori
34	trattamento accessorio personale universitario

Emendamenti all'Articolo 1

1

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- **la rubrica** è sostituita dalla seguente: *“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.”*

- **i commi dall’1 al 16 sono sostituiti dai seguenti:**

“1. All’articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: *“Con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2020, è disposto l’inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.*

2. All’articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo: *“Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all’assunzione per scorrimento dalle graduatorie provinciali d’istituto di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1-quater. Il personale sprovvisto di abilitazione, ai fine della conferma nei ruoli, deve conseguire la relativa abilitazione all’esercizio della professione attraverso la frequenza di apposito corso universitario. Le disposizioni sono attuate con Decreto del Ministro dell’Istruzione e della Ricerca, di natura regolamentare da emanarsi entro il 30 giugno 2020.”*

Motivazione [riapertura GAE, estensione del doppio canale di reclutamento alle nuove graduatorie d’istituto provinciali]: l’emendamento riscrive quasi interamente l’articolo 1 del decreto – legge semplificando le procedure di reclutamento attraverso l’utilizzo delle attuali graduatorie ad esaurimento e di quelle di istituto utilizzate per l’attribuzione delle 200 mila supplenze e causa della reiterazione dei contratti a termini e dell’aumento delle domande di messa a disposizione per le supplenze fuori graduatoria. Il testo dispone la riapertura delle ex graduatorie permanenti in luogo delle nuove da realizzarsi previste dal decreto e comunque l’utilizzo della percentuale dei posti esauriti agli attuali precari anche senza abilitazione inseriti nelle nuove graduatorie di istituto provinciali utili per le supplenze annuali e al termine delle attività didattiche. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.

2

All’articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- **la rubrica** è sostituita dalla seguente: *“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.”*

- **al comma 1**, nel primo periodo prima delle parole *“secondaria di primo e secondo grado”* inserire le parole *“, dell’infanzia, primaria,”*;

- **al comma 2**, prima della parola *“secondaria”* sono inserite le parole *“dell’infanzia, primaria e”*;

- **al comma 2**, cancellare le parole *“, per complessivi ventiquattromila posti”*; **in sub ordine**, sostituire le parole *“ventiquattromila posti”* con le seguenti: *“trentaduemila posti di cui ottomila nella scuola dell’infanzia e primaria, e ventiquattromila nella scuola secondaria.”*

- **al comma 5, lettera c)**, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: “, e di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 4 della legge 9 agosto 2018, n. 96.”
- **al comma 6**, eliminare la parola “secondarie”, e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: “incluso, quello prestato dal personale educativo e di religione.”

Motivazione [estensione del concorso ordinario e straordinario anche per i posti disponibili per la scuola infanzia e primaria]: con la nota 422 del 18 marzo 2019 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha definito le dotazioni organiche del personale del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020: per la scuola dell’infanzia e primaria emerge la disponibilità di oltre 16 mila posti mentre per la scuola secondaria di 48 mila posti, per un totale di 64.169 posti (v. Relazione tecnica, p. 31). La norma interviene per il solo personale della scuola secondaria nonostante in passato si siano svolti concorsi ordinari per tutti gli ordini e gradi di scuole e concorsi straordinari per l’inserimento nelle graduatorie di merito regionali ad esaurimento. L’emendamento intende consentire al personale della scuola dell’infanzia e della primaria la partecipazione alla procedura concorsuale, eventualmente nel limite del 50% dei posti da bandire come per la scuola secondaria, e non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, perché prevede risparmi dai mancati risarcimenti dovuti per la reiterazione di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP.

3

Al comma 2, eliminare le parole “per complessivi ventiquattromila posti”, e **al comma 3**, le parole “sino all’esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori”.

4

Al comma 3, sostituire le parole “sino all’esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori” con le seguenti: “per tutti quei candidati che hanno, comunque, superato la prova concorsuale e conseguono l’abilitazione all’insegnamento, all’esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori, di cui al successivo comma 9, lettera b)”.

Motivazione [eliminazione vincolo delle ventiquattromila assunzioni per la secondaria e scorrimento graduatoria idonei]: le nuove graduatorie consentono l’immissione in ruolo soltanto in assenza di docenti abilitati presenti nelle graduatorie ad esaurimento e dietro autorizzazione annuale del contingente da assumere nei ruoli dello Stato; pertanto, non ha senso limitare la previsione a un numero definito quale quello in parola e comunque appare illegittimo escludere gli altri idonei dalle assunzioni in ruolo dopo che hanno superato la prova selettiva e sono ammessi nell’elenco utile per conseguire l’abilitazione.

5

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole “tra l’anno scolastico 2008/2009 e” con “entro”

Motivazione [eliminazione limite temporale del servizio]: poiché la norma intende dare una risposta all’abuso di contratti a termine del personale docente vietato dalla normativa comunitaria inserita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 368/01, appare irragionevole limitare agli ultimi dieci anni il servizio prestato.

6

Al comma 5, lettera a), al primo periodo, sostituire la parola “*tre*” con “*due*”.

Motivazione [riduzione a due annualità del servizio valutabile]: l'emendamento intende adeguare i termini a quanto novellato in tema di contratti a termini dalla legge n. 96/2018 che riduce a 24 mesi il limite dopo il quale scatta la conversione del rapporto di lavoro e come già applicato per il concorso straordinario nella scuola dell'infanzia e primaria di cui al D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018.

7

Al comma 5, lettera b) sono eliminate le parole “*hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.*”

Motivazione [validità servizio aspecifico] la proposta intende consentire la partecipazione a tutte le procedure concorsuali, a quanti siano in possesso del requisito delle annualità di servizio comunque prestato, in considerazione dell'abolizione del vincolo per i docenti di ruolo.

8

Al comma 5, lettera c), abrogare l'ultimo periodo; conseguentemente, **al comma 13, lettera b)**, inserire in fine il seguente periodo: “*è definita altresì l'acquisizione del diploma universitario di specializzazione per le attività di sostegno, nel caso in cui il vincitore ne sia sprovvisto*”

Motivazione [ammissioni ai ruoli e a specializzazione su sostegno per chi ha prestato servizio senza titolo] il mancato possesso della specializzazione su sostegno non può costituire motivo di esclusione dalla partecipazione al concorso straordinario. In vista della necessità di stabilizzare il maggior numero possibile di docenti di sostegno e a fronte almeno diecimila disponibilità, per garantire la necessaria qualità dei docenti ai quali sono affidati gli studenti con disabilità, si potrà subordinare l'immissione in ruolo al conseguimento della specializzazione

9

Al comma 6, inserire il seguente periodo: “*o ancora quale dottore di ricerca.*”

Motivazione [ammissione alla selezione dei dottori di ricerca] la modifica si propone di garantire la valorizzazione del titolo accademico frutto di un percorso triennale conseguito dai dottori di ricerca come riconosciuto dalla giustizia amministrativa, se in possesso del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di insegnamento.

10

Al comma 7, sopprimere le parole “*unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento*”.

Motivazione [valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e IeFP per i ruoli] il servizio prestato presso le scuole paritarie è titolo valutabile all'interno della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento insieme a quello svolto nei corsi regionali presso la terza fascia delle graduatorie di istituto. L'emendamento, pertanto, tiene conto della legge sulla parità scolastica e del sistema nazionale di istruzione: la procedura di reclutamento non può essere riservata a una platea ristretta di candidati nel rispetto del principio di parità di trattamento sancito dalla Costituzione.

11

Al comma 9, lettera g), è abolito il punto 1).

Motivazione [abolizione limite del servizio in corso per il conseguimento dell'abilitazione] il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento deve essere garantito a tutti gli idonei in possesso dei 36 mesi di servizio e non può essere subordinato alla contingenza casuale di essere destinatario di una proposta di supplenza nell'anno in corso.

12

Al comma 9, lettera e), dopo le parole "dei soggetti che," inserire le seguenti "pur non".

Motivazione [apertura al nuovo PAS per il personale con 36 mesi di servizio] il testo intende riaprire un nuovo PAS a tutti i docenti precari e di ruolo che vogliono conseguire un'abilitazione, separando l'idoneità conseguita per l'inserimento nella graduatoria utile per i ruoli dalla possibilità di conseguire l'abilitazione.

13

Al comma 14, inserire il seguente periodo: "come di seguito modificato: "All'articolo 1, comma 792, lettera m), punto 3), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di modifica dell'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire la parola "quattro" con la parola "due".

Motivazione [riduzione da cinque a tre anni del vincolo di permanenza neo-assunti]: la norma vuole riportare il vincolo triennale già ripreso dalla legge 128/2013, attualmente vigente, e previgente alla legge 106/2011 per contemplare il diritto al lavoro con il diritto alla famiglia. La norma non ha alcun impatto finanziario rispetto alla riduzione di spesa prevista.

14

Il comma 17-octies è sostituito dal seguente

"All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'a. s. 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto".

Motivazione [Mobilità straordinaria per tutto il personale di ruolo]: la disposizione proroga i termini per consentire la contemplazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti

vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l'approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria, in vista dell'attuazione del nuovo concorso straordinario e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento operati.

15

Dopo il comma 17-septies, inserire il seguente comma:

“Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.”

Motivazione [validità del superamento dell’anno di prova per l’accesso dei ruoli del personale assunto con riserva]: la norma intende confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l’anno di prova per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali.

16

Dopo il comma 17-septies, inserire il seguente comma:

“Il personale che ha superato le prove suppletive del concorso a cattedra bandito con i Decreti del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca nn. 105 e 106 del 23 febbraio 2016, è inserito a pieno titolo nelle vigenti graduatorie di merito.”

Motivazione [inserimento nelle graduatorie di merito a pieno titolo dei candidati che hanno superato le prove suppletive dell’ultimo concorso a cattedra]: la norma intende confermare l’inserimento nelle graduatorie di merito dei candidati che hanno superato le prove suppletive dell’ultimo concorso a cattedre.

17

Dopo il comma 17-septies, inserire il seguente comma:

“All’articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo: “Nel caso in cui la graduatoria permanente e le graduatorie di merito concorsuali relative a posti di sostegno siano esaurite e rimangano posti ad esse assegnati, si procede nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali di cui all’articolo 1, all’assunzione per scorrimento dalla prima e seconda fascia delle graduatorie d’istituto che sono trasformate insieme alla terza fascia, a partire dall’a. s. 2020/2021, in graduatorie provinciali, aggiornabili ogni anno e aperte a nuovi inserimenti. Le disposizioni sono attuate con Decreto del Ministro dell’Istruzione e della Ricerca, di natura regolamentare da emanarsi entro il 30 giugno 2020.”

Motivazione [Reclutamento su posti di sostegno dalle graduatorie di istituto]: la norma intende intervenire sul reclutamento dei docenti di sostegno stante l’attuale impossibilità per gli anni precedenti e per il prossimo biennio di garantire la continuità didattica e l’assunzione a tempo indeterminato sul contingente autorizzato ogni anno dal Governo, con estremo carattere d’urgenza,

del personale già specializzato, abilitato non inserito nelle graduatorie ex permanenti né nelle graduatorie dei concorsi ordinari e straordinaria. Non presenta elementi di impatto finanziario, anzi realizza risparmi grazie ai mancati risarcimenti pagati per violazione della normativa comunitaria.

18

Il comma 18-sexies è sostituito dal seguente:

Al comma 2, dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, alla fine del testo è inserito il seguente testo: "in base a quanto richiesto nel PEI, in deroga ai vincoli sulla determinazione annuale complessiva degli organici. Conseguentemente è soppresso il comma 2-bis dell'articolo 6."

Motivazione [assegnazione ore di sostegno]: per una corretta integrazione scolastica degli alunni con disabilità si rende necessario vincolare il numero di ore di sostegno assegnate agli allievi a quanto indicato nel PEI – frutto della collaborazione di tutto il *team* che affianca lo studente disabile e non alla disponibilità dell'amministrazione. Giova ricordare che i contenziosi che riguardano la questione relativa alla mancata assegnazione delle corrette ore di sostegno e del personale docente di sostegno, oramai, hanno effettivamente visto quasi sempre soccombere il MIUR.

Emendamenti all'articolo 1-bis

19

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: *"di cui il 50% riservato a un concorso straordinario, secondo le modalità di cui all'articolo 1, al personale che abbia svolto nell'insegnamento di religione cattolica tre annualità di servizio entro l'a. s. 2019/2020, in possesso dell'idoneità diocesana."*

Motivazione [estensione del concorso riservato al personale con servizio di insegnamento di religione cattolica] per non generare disparità di trattamento, occorre prevedere anche una procedura di reclutamento straordinaria per gli insegnanti precari con tre anni di servizio come IRC.

20

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: *"anche in regione diversa, a domanda, da quella in cui il suddetto personale è stato inserito nella graduatoria di merito, in coda e fino all'esaurimento della graduatoria"*.

Motivazione [assunzione dei vincitori e idoneo del concorso 2004 IRC anche in altra regione] la norma intende estendere la possibilità di essere assunto in altra regione anche per i docenti IRC come previsto dai commi 17 e ss. dell'articolo 1 per gli altri insegnanti curricolari o di sostegno.

Emendamenti all'articolo 1-quinquies

21

All'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente comma:

"3. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, aggiungere le seguenti parole "e l'articolo 15, comma 7."

Motivazione [validità del diploma magistrale per la partecipazione ai concorsi]: la norma intende garantire la validità del titolo di diploma magistrale per la partecipazione al futuro concorso ordinario e per gli incarichi di insegnamento attribuiti dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Emendamenti all'Articolo 2

22

Inserire il comma 1-bis:

“Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente ai ricorrenti avverso il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall’articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.”

Motivazione [nuovo corso concorso riservato per i ricorrenti avverso bandi 2011, 2015, 2017]: la norma intende semplificare le procedure di reclutamento dei Dirigenti Scolastici prevedendo l’ammissione dei ricorrenti avverso i bandi di concorso 2011, 2015 e 2017 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l’immissione nei ruoli di Dirigente Scolastico per sanare il contenzioso in corso presso i tribunali amministrativi.

23

Inserire il comma 1-bis:

“1. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l’ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo.

Motivazione [Scorrimento graduatorie idonei concorsi DS]: per la copertura annuale dei posti vacanti e disponibili, a fronte di mille sedi di presidenza ad oggi scoperte e degli attuati 500 candidati risultati idonei dall’ultima procedura concorsuale, risulta necessario dopo l’intervento dell’art. 10 della legge 12 febbraio 2019 n. 12, procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di merito, scorrimento cui ha già ricorso il Miur per la nomina di ulteriori 80 vincitori lo scorso mese, a seguito delle rinunce

da parte di alcuni vincitori della sede di servizio assegnata. La norma riprende quanto già disposto per il personale docente con l'articolo 1, comma 604, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, che ha eliminato in corso d'opera il precedente vincolo del 10% degli idonei previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107.

24

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente:

“Al corso concorso è riservata una quota del 30% dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al corso concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'a.s. 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.”

Motivazione [quota del 30% di riserva al concorso per dirigenti tecnici a t.d.] nel presente decreto sono previste altre due procedure concorsuali riservate una per i docenti e una per i DSGA. Entrambe hanno il carattere di essere procedure chiuse, “riservate” ad una platea determinata di concorrenti e sono accomunate dal fatto che i candidati abbiano svolto per un certo tempo di fatto le stesse funzioni per le quali è bandito il concorso. Appare, pertanto, utile alla luce della quota prevista dall'attuale Testo Unico sulla P.A. prevedere una riserva per non disperdere la professionalità acquisita.

25

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente:

“Per tali contratti è prioritariamente perseguita la conferma degli attuali incarichi in essere o cessati nel corrente anno 2019, conferiti ex articolo 19 comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.”

Motivazione [conferma incarichi dirigenti tecnici a t.d.] appare ragionevole nelle more del concorso da espletare confermare gli attuali 65 contratti attualmente in essere o cessati nel 2019 per far funzionare l'amministrazione scolastica a fronte di oltre 8 mila sede di dirigenza scolastica e 14 mila scuole private, 8 milioni di studenti e 1,3 milioni di lavoratori.

26

Al comma 5, lettera c), aggiungere alla fine del testo il seguente periodo: “le parole “10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019” sono sostituite con le seguenti: “24 mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio”

Motivazione [stabilizzazione lavoratori socialmente utili con 24 mesi di servizio] la proposta intende armonizzare il termine previsto dalla legge 96/2018 con quanto disposto dalla normativa comunitaria sui contratti a termini (Direttiva 70/99 UE).

27

Aggiungere il seguente comma 5-bis

“Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato,

in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, ovvero alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1 settembre dell'anno scolastico successivo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti."

Motivazione [stabilizzazione personale ATA con 24 mesi di servizio] l'emendamento prevede la stabilizzazione del personale ATA con contratto a tempo determinato visto il concorso non selettivo che comporta l'assunzione del personale delle cooperative che svolge gli stessi ruoli previsto dalla legge 145/2018 e già attuato con la legge 205/2017 nel rispetto della normativa comunitaria. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica per i risparmi derivanti dai mancati risarcimenti relativi al contenzioso sull'abuso dei contratti a termine.

28

Al comma 5, lettera c), aggiungere alla fine del testo il seguente periodo: **dopo** le parole "*in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi*" aggiungere le seguenti: "*e il personale collaboratore scolastico con ventiquattro mesi di servizio prestato con contratto a tempo determinato presso le scuole del servizio nazionale di istruzione.*"

Motivazione [partecipazione collaboratori scolastici a t.d. al concorso riservato] la proposta intende garantire la parità di trattamento tra personale ata e personale dipendente delle cooperative private nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria sui contratti a termini (Direttiva 70/99 UE). Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, stante il carattere autorizzatorio delle immissioni in ruolo.

29

Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni: alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: "*e del personale che ha svolto cinque anni di servizio nei ruoli di assistente amministrativo e assistente tecnico.*"; nel secondo periodo, sostituire le parole "*al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore*" con le seguenti: "*al 100 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione.*"

Motivazione [Scorrimento graduatorie idonei concorsi DSGA]: la misura si rende necessaria in considerazione del limite al 30% degli idonei che saranno ammessi alla graduatoria di merito finale utile per i ruoli e dell'alto numero (più di 3 mila) di sedi di DSGA scoperte rispetto anche ai duemila posti banditi, al punto da precarizzare anche il servizio dei facenti funzione attraverso contratti a personale ata a tempo determinato secondo l'intesa firmata a settembre tra Miur e OO.SS. firmatarie di contratto. La norma non ha alcun impatto finanziario.

30

Al comma 6, alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole: "in sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione dell'organico dei profili professionali dell'area "C" di cui



all'articolo 11 del CCNI sottoscritto il 29 novembre 2007 concernente la mobilità professionale, in deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, si applica altresì a coloro che abbiano maturato, nei ruoli di assistente tecnico e amministrativo, se pur privi della laurea, un servizio di cinque anni.”

Motivazione [concorso riservato DSGA per facenti funzione con 3 anni di servizio e ATA con cinque anni di servizio senza laurea]: la modifica intende rispondere alla necessità di valorizzare il servizio svolto dai facenti funzione anche laddove questo è stato svolto non in possesso di laurea, in sede di prima applicazione delle modifiche introdotte al Testo unico sulla P.A. per non disperdere le professionalità utilizzate da anni nella gestione delle istituzioni scolastiche. La proposta pone attuazione all'articolo 12 del CCNI sottoscritto il 29 novembre 2007, e garantisce un percorso riservato a chi ha svolto con merito tale funzione, riconoscendone il diritto acquisito.

Emendamenti all'Articolo 3

31

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. *Il personale degli istituti scolastici ed educativi, i dirigenti scolastici, nonché il personale tecnico amministrativo, i rettori e i direttori delle università, delle accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo*”.

Motivazione [applicazione dell'esonero anche al personale di Università e Afam]: la modifica è finalizzata ad escludere anche il personale contrattualizzato e dirigenziale delle università e dell'AFAM dalla rilevazione biometrica. La motivazione è la medesima indicata nella relazione illustrativa del decreto legge (pag. 20) per le scuole; infatti, anche gli ambienti universitari, come gli edifici scolastici, sono frequentati ogni giorno da oltre un milione di studenti, da docenti, ricercatori e personale di ricerca non strutturato che non sono soggetti all'obbligo di rilevazione, persone esterne all'università, studiosi ospiti e cittadini utenti, e pertanto la gestione di varchi per la rilevazione biometrica sarebbe assai problematica, oltre che costosa, considerata la complessità della dislocazione delle sedi universitarie e la necessità del personale di frequenti spostamenti per esigenze di servizio. Di fatto la complessità di installare e gestire, nelle molteplici sedi di ogni università e afam, varchi con rilevazione biometrica, assieme ad accessi liberi, nell'università è analoga a quella degli edifici scolastici. I risparmi di spesa possono confluire nel fondo di finanziamento ordinario delle università e delle Afam.

Emendamenti all'Articolo 5

32

Dopo l'Articolo 5, inserire l'**articolo 5-bis** con la seguente rubrica: “*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale delle Accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale*”
“1. *Il personale docente delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n.508 e che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle predette istituzioni, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2019-2020 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi*

di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali ad esaurimento, per titoli ed esami e per titoli, e di quelle di cui ai commi 653 e 655 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, nei limiti dei posti vacanti e disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Il piano assunzionale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 è applicato, in caso di vacanza delle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti e in subordine ad esse, anche alle graduatorie nazionali di cui al comma precedente.

3. Il Regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 prevede espresse clausole di salvaguardia per il personale che, all'atto dell'entrata in vigore del predetto regolamento, sia ancora inserito in una delle graduatorie nazionali vigenti a quella data.”

Motivazione [assunzione personale AFAM a t.d. da graduatorie aggiuntive]: in attesa della definizione di un nuovo regolamento è urgente consentire anche al personale AFAM l’inserimento in una graduatoria utile per l’attribuzione degli incarichi e tempo determinato e a tempo indeterminato. Ad oggi, molte unità del personale docente precario hanno maturato i tre anni di servizio e non sono inserite nelle graduatorie nazionali ad esaurimento.

33

Dopo l'Articolo 5, inserire l'**articolo 5-bis** con la seguente rubrica: “*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dell'Università e sostegno alla ricerca universitaria*”.

“1. A partire dall'a. a. 2020/2021, è soppresso l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, Conseguentemente le Università possono riprendere le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1.

2. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

Motivazione [assunzione ricercatori a tempo indeterminato e carta europea dei ricercatori]: il rilancio della figura del ricercatore a tempo indeterminato, attraverso la creazione di un albo nazionale, assume rilevanza centrale nell'ottica dell'innovazione e in relazione al rilancio del sistema-paese. La copertura finanziaria è garantita dalle risorse derivanti dal mancato pagamento dei

risarcimenti derivanti dalle cause decise a seguito della pronuncia della Corte di giustizia europea sulla causa promossa dal Tar Lazio in merito alla violazione della Direttiva n. 70/99 Ue.

34

Dopo l'Articolo 5, inserire l'**articolo 5-bis** con la seguente rubrica: "*Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione del personale dell'Università*".

"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli Atenei."

Motivazione [trattamento accessorio personale universitario]: l'intervento normativo ha lo scopo di dare compimento all'art. 63, comma 5, del CCNL 2016-2018 rimasto inattuato a causa della mancata emanazione dei decreti attuativi previsti: "*A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le Università statali individuate ai sensi dell'art. 23, comma 4-bis del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75 possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2 del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal citato art. 23, comma 4-bis. La presente disciplina può essere applicata solo a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dalle disposizioni di legge sopra richiamate*".